DISPOSIZIONI URGENTI PER LA PARTECIPAZIONE DI PERSONALE MILITARE ALL'OPERAZIONE MULTINAZIONALE DENOMINATA "ENDURING FREEDOM"

Art. 8

Applicazione della legge penale militare di guerra

Al corpo di spedizione italiano che partecipa alla campagna per il ripristino ed il mantenimento della legalita' internazionale, denominata "Enduring Freedom", di cui all'articolo 1, comma 1, si applica il codice penale militare di guerra, approvato con regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303, salvo quanto previsto dall'articolo 9.

Versione in vigore dal 5 dicembre 2001, non più in vigore dal 3 febbraio 2002 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata "Enduring Freedom"
Estremi	Decreto-legge 1 dicembre 2001, n. 421
Capo	II — Disposizioni in materia penale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 dicembre 2001

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-la-partecipazione-di-personale-militare-all-2001/art-8-applicazione-della-legge-penale-militare-di-guerra/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it